## REGIONE SICILIANA

## ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA E DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI

## II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 702 del 16.2.2018 di conferimento incarico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 182/2016 del 7 luglio 2016 di conferimento incarico alla struttura dirigenziale dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTE la nota n. 97894 del 2.5.2018 sulla ricorrenza dei presupposti per l'attivazione della procedura ai sensi dell' articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 e la successiva nota n. 247574 del 26.11.2018 di richiesta di adozione del provvedimento definitivo da parte del Dirigente Generale, con le quali l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso gli atti concernenti i lavori abusivi eseguiti nel fabbricato sito Comune di Sinagra (ME), individuato in catasto al foglio 21 part.lle del della signor della signor

RILEVATO che i lavori abusivi accertati commessi in violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano le opere strutturali, così come descritte e rappresentate dall'Ingegnere hel progetto allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo, della realizzata copertura a tetto a due falde (poste a diversa quota d'imposta e di colmo) con struttura lignea e dei relativi parziali cordoli di coronamento in cemento armato in luogo della esistente copertura (medesima tipologia e configurazione di quella abusivamente realizzata) del suddetto individuato fabbricato con struttura portante in muratura ordinaria a due elevazioni strutturali diversamente articolati (piano terra e piano primo, "lato valle", piano interrato e piano terra "lato monte");

RILEVATO che per suddette opere strutturali, con nota n. 12843 del 19.11.2010, il Comune di Sinagra ha comunicato all'Autorita' Giudiziaria e, fra gli altri, all'Ufficio del Genio Civile di Messina la contestata infrazione edilizia (la difformita' alla rilasciata autorizzazione edilizia urbanistica n. 19/07) accertata nel sopralluogo esperito, congiuntamente alla Polizia Municipale, in data 11.11.2010, all'egando processo verbale di protocollo n. 12715 del 17.11.2010;

RILEVATO che l'Îngegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, desunta la violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 2.2.1974 n. 64, ha compilato e trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti processo verbale protocollo n. 1863 del 21.1.2011. Con il suddetto processo verbale "...si propone la demolizione di quanto realizzato in violazione, salvo il dimostrarne l'ammissibilità con un progetto in sanatoria da sottoporre all'esame istruttorio dell'Ufficio";

CONSIDERATO che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, in ordine al procedimento penale -n. 2468/10 R.G.N.R., N. 2399/11 R.G.I.P. - inscritto nei confronti di nella qualità di proprietari del fabbricato di che trattasi) e Natalotto Giuseppe (nella qualità di esecutore dei lavori), imputati dei reati di violazione della normativa sismica di cui agli articoli 93, 94 e 95 del DPR 380/2001 per gli accertati eseguiti "lavori di realizzazione di cordoli di coronamento a livello della copertura e rifacimento integrale del la copertura a tetto a falde sfalsate del fabbricato sito nel Comune di Sinagra in localita San Biagio (individuato in catasto al foglio 21 part.lle n. 88 e 89)", con Sentenza n. 250/16 del 19.7.2016, ha dichiarato "non doversi procedere nei confronti degli imputati

per i reati ai medesimi ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione". La pronunciata Sentenza, divenuta irrevocabile il 16.9.2016, con missiva del 21.9.2017, assunta al protocollo n. 197614 del 6.10.2017, è stata trasmessa dal Tribunale di Patti all'Ufficio del Genio Civile di Messina;

RILEVATO che la Committenza proprietaria sopra generalizzata, con istanza assunta dall'Ufficio del Genio Civile di Messinaal protocollo n. 149106 del 14.7.2017, al fine di regolarizzare il procedimento amministrativo di violazione per gli eseguiti lavori della copertura, ha richiesto la definizione ai sensi dell' articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64. A tal fine, ha trasmesso progetto di adeguamento con calcoli di verifica strutturale a firma dell'Ingegnere Alberto Mommo;

RITENUTO che il caso di specie presenta i presupposti previsti dall'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno alla relazione istruttoria che accompagna la nota n. 247574 del 26.11.2018 di richiesta di adozione del provvedimento definitivo, nel riferire sull'escursus del procedimento amministrativo di violazione del caso di specie, in esito all'esame istruttorio, ha reso parere di sussistenza per le opere strutturali della copertura a tetto abusivamente realizzate, subordinato alla esecuzione di intervento strutturale, così come previsto dal tecnico verificatore ed asseveratore Ingegnere con il progetto allegato al suddetto parere (intervento finalizzato alla eliminazione della azione spingente dell'elemento ligneo), consistente "nell'inserimento di una orditura di profili in acciaio al di sotto delle travi in legno del solaio in entrambe le falde, disposte in senso orizzontale sulle murature in modo da trasferire ad esse interamente il peso del tetto, l'azione spingente viene poi definitivamente eliminata tagliando le travi in legno in corrispondenza dei cordoli, rendendole indipendenti dalla struttura muraria...";

PRESO ATTO che il progetto allegato al parere è munito del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974, n. 64;

OSSERVATO che per rendere fattivo il suddetto proposto intervento, al di la' della scelta del cambio di tipologia strutturale (profili in acciaio) per la copertura abusivamente realizzata, cambio dell'orditura e trasferimento della funzionalità strutturale dell'attuale elemento ligneo all'elemento in acciaio (ottenuto dal proposto "taglio"), il progetto riferisce dell'occorrenza della realizzazione di due nuovi setti murari e di interventi di consolidamento delle opere strutturali del fabbricato discendenti da una condotta valutazione della sicurezza globale dell'intero fabbricato (interventi postumi alla definizione del procedimento amministrativo di violazione in argomento, come dichiarato dal tecnico in seno al progetto),

**CONDIVISE** le considerazioni poste dall' UOA3.01 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 23927/DRT del 30.1.2019, laddove si ritiene che le superiori scelte progettuali (trasferimento di operatività funzionale ad altra tipologia e dismissione degli attuali elementi strutturali lignei), finalizzate alla definizione del procedimento amministrativo di violazione, esulino di fatto tecnicamente dal dettato normativo dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

RITENUTO che, seppur tecnicamente non si possa dare definizione, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, al procedimento di violazione del caso di specie, onde consentire la realizzazione di quegli interventi (come proposti dal tecnico) che hanno la finalità: sia di completare l'intervento proposto per la eliminazione della azione spingente della copertura abusivamente realizzata (quest'ultima unica opera oggetto dell'inscritto procedimento penale) ma, soprattutto, quella di conformare alle prescrizioni delle norme tecniche in zona sismica la restante opera o parti di opera del valutato fabbricato che "confligge/ono" strutturalmente con la abusiva copertura, occorra dare definizione al procedimento amministrativo de quo;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue; FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi,

## **DECRETA**

ARTICOLO 1. La struttura portante lignea della copertura a tetto a due falde (poste a diversa quota, d'imposta e di colmo) del fabbricato con struttura portante in muratura ordinaria a due elevazioni strutturali diversamente articolate, sito in località del Comune di Sinagra (ME), individuato in catasto al foglio 21

realizzata in violazione delle prescrizioni delle norme tecniche della Legge 2.2.1974 n. 64 e delle norme tecniche dei decreti attuativi, in virtù di quanto verificato ed asseverato dal tecnico Ingegnere Alberto Mommo, deve strutturalmente essere resa non operativa.

ARTICOLO 2. Per la finalità di cui al prefato articolo uno devono essere approntate le necessarie opere di sostegno sostitutive provvisionali a tutela della sicurezza e pubblica incolumità, nelle more della presentazione di progetto accompagnato dai calcoli strutturali, condotti dal tecnico verificatore ed asseveratore in osservanza delle prescrizioni delle norme tecniche del DM 17.1.2018, Capo 8, -Edifici esistenti-, in quanto applicabile ai sensi dell'ultima voce del 3° capoverso del paragrafo 8.3., e di preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 2.2.1974 n. 64, rilasciata dall' Ufficio del Genio Civile di Messina per la esecuzione dei lavori strutturali all'uopo necessari.

**ARTICOLO 3.** Il presente decreto redatto in quattro copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Messina per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li \_\_\_\_\_\_ 1.1 FEB. 2019

Il Dirigente dell'Area 3 Ing. Francesco Vallone Dirigente Generale